

CIRCOLARE 11/2023 DEL 27 FEBBRAIO 2023

SCADE IL 16 MARZO 2023 LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI SU
ENERGIA ELETTRICA E GAS*DL 115/2022**Rif. normativi DL 144/2022**e di prassi: DL 176/2022**Provvedimento Agenzia Entrate 16.2.2023**In sintesi****Entro il 16.3.2023*** i beneficiari dei crediti d'imposta spettanti:

- *per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale nel 3 e 4 trimestre 2022;*
- *per l'acquisto di carburante effettuato nel 4 trimestre 2022;*

devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito residuo dal 17.3.2023, utilizzando l'apposito modello recentemente approvato dall'Agenzia.

Gli artt. 2, comma 5, DL n. 144/2022 c.d. "Decreto Aiuti-ter" e 1, comma 6, DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", prevedono che **entro il 16.3.2023** i beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati devono inviare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione contenente l'importo del **credito maturato nel 2022**:

- crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 6, DL n. 115/2022, relativi al **terzo trimestre 2022**;
- crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, DL n. 144/2022, relativi ai mesi di **ottobre e novembre 2022**;
- crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1 e 2, DL n. 176/2022, relativi al mese di **dicembre 2022**;
- crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante ex art. 2, DL n. 144/2022 effettuato nel **quarto trimestre 2022**.

Recentemente con il Provvedimento 16.2.2023 l'Agenzia ha approvato il **modello utilizzabile per la comunicazione dei predetti crediti d'imposta**.

Per i crediti d'imposta spettanti, il beneficiario può inviare **una sola comunicazione valida**, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, **al lordo dell'ammontare già utilizzato in compensazione** nel mod. F24 **fino alla data della comunicazione stessa**. Per poter rettificare una comunicazione inviata è necessario richiedere l'annullamento e procedere all'invio della nuova comunicazione entro il 16.3.2023.

Termini di utilizzo

I crediti d'imposta acquisto energia elettrica / gas naturale, relativi:

- al **3 trimestre 2022**;
- ai mesi di **ottobre e novembre 2022**;
- al mese di **dicembre 2022**.

sono utilizzabili entro il 30.9.2023

Il mancato invio della comunicazione entro il 16.3.2023, comporta l'impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 17.3.2023.

Soggetti esonerati dalla comunicazione

La comunicazione **non deve / non può essere inviata** nel caso in cui il beneficiario abbia:

- **interamente utilizzato il credito** maturato in compensazione tramite il mod. F24 prima dell'invio della comunicazione.
- **già comunicato** all'Agenzia delle Entrate **la cessione del credito**, fatto salvo che:
 - la comunicazione della cessione sia stata annullata;
 - il cessionario abbia **rifiutato il credito**.

Come precisato nelle Motivazioni del Provvedimento 16.2.2023 l'invio della comunicazione **non preclude la possibilità di procedere successivamente con la cessione del credito**.